REGOLAMENTO (CEE) N. 225/85 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, come pure l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia assoggetta la Groenlandia al regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare previsto nella parte quarta del trattato; che l'articolo 1 del protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia stabilisce un nesso tra il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca groenlandesi e le possibilità di accesso alle zone di pesca groenlandesi aperte alla Comunità in virtù dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, approvato con il regolamento (CEE) n. 223/85 (2);

considerando che l'accordo suddetto nonché i protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo prevedono un adeguamento degli impegni delle parti e la sospensione dell'accordo di pesca;

considerando che è necessario prevedere le procedure necessarie all'attuazione di queste disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Secondo la procedura di cui all'articolo 2, sono decisi:

a) l'adeguamento degli obblighi della Comunità in virtù dei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo in materia di pesca;

b) la sospensione dell'accordo in materia di pesca prevista all'articolo 10;

c) in caso di sospensione, opportune misure per il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca originari della Groenlandia.

Articolo 2

1. Nei casi contemplati all'articolo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio una misura presa dalla Commissione. A maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare detta misura.

2. Le misure sono abrogate secondo la procedura prevista al paragrafo 1 non appena le consultazioni previste dall'accordo in materia di pesca abbiano condotto al ripristino dell'equilibrio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

(1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 83.
(2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.